ORIGINALE

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del **12/04/2019** ***n°*** **52**

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI IMMOBILE PER IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE FRA TRAVERSA DI VIA ORIENTE ED IL CENTRO URBANO. ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** , il giorno **DODICI** , del mese di **APRILE** , alle ore **14:45** nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	***DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE***	*SINDACO*	**X**	
2	***SISTI PAOLO VALENTINO***	*VICE SINDACO*	**X**	
3	***TOZZI MARIA VITTORIA***	*ASSESSORE*		**X**
4	***GALANTE MARIA ANGELA***	*ASSESSORE*	**X**	
5	***DI NARDO RAFFAELE***	*ASSESSORE*		**X**
			3	**2**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;

VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri favorevoli;

Con voti espressi in modo palese,

D E L I B E R A

A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;

B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente eseguibile.

IL SOTTOSCRITTO

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha nel programma di mandato la soluzione della annosa problematica che interessa i cittadini residenti in Traversa di Via Oriente relativamente alla difficoltà a raggiungere a piedi il centro urbano ed i relativi servizi, seppur ubicati nel pieno centro abitato, a causa della assenza di percorsi pedonali di collegamento diretto;

RILEVATO che tale problematica ha assunto nel corso di questi ultimi anni un notevole interesse sociale, dimostrato dalle innumerevoli richieste pervenute dai cittadini residenti in Traversa di Via Oriente, circa 180 persone, che lamentano le difficoltà a raggiungere i servizi del centro urbano, soprattutto in presenza di anziani e bambini e persone con difficoltà motoria, a causa del lungo tragitto che sono costretti a percorrere ed al fatto che le uniche strade pubbliche che collegano al centro urbano, in parte sono sprovviste di marciapiedi o percorsi protetti o dedicati ai pedoni;

TENUTO CONTO delle innumerevoli iniziative intraprese da questa Amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni, attraverso la programmazione di varie soluzioni per dare un collegamento diretto fra Traversa di Via Oriente ed il centro urbano, attraverso l'acquisizione di accordo bonario alla cessione di una fascia di terreno ricadente al Foglio 4 P.lle 1262 e 772 per la creazione di un percorso afferente a Vico I di Via Sangro, ipotesi poi abbandonata a causa della mancata ratifica dell'accordo al passaggio da parte del condominio interessato da passaggio sull'area di propria pertinenza censita in catasto al foglio n. 4 P.lla 4077;

TENUTO CONTO anche delle iniziative intraprese al fine di attivare le procedure di acquisizione delle aree ed immobili previsti nel vigente Piano Regolatore Comunale per dare sbocco a Traversa di Via Oriente direttamente su Via Sangro, che prevedono l'espropriazione e la demolizione di una abitazione di Via Sangro tutt'ora abitata, ipotesi di difficile attuazione sia a causa del tempo trascorso dall'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione che risale al 1998, anno di ultima approvazione del vigente PRG comunale, sia per le difficoltà economiche conseguenti al costo di espropriazione e demolizione del fabbricato ad uso abitativo esistente;

RAVVISATA la continua ricerca di ogni possibile soluzione al problema di che trattasi, che possa da un lato soddisfare l'obiettivo di pubblico interesse costituito dal creare un passaggio diretto fra Traversa di Via Oriente ed il centro abitato, e dall'altro arrecare minor pregiudizio ai terzi interessati direttamente dall'intervento pubblico con conseguente contenimento dei costi di realizzazione dell'intervento;

VISTA l'opportunità di recente venutasi a creare per dare immediata soluzione alla problematica, attraverso l'acquisizione di un immobile libero e disponibile in locazione, ubicato al piano terra tra Via Sangro e Traversa di Via Oriente, particolarmente adatto ad essere utilizzato a tale scopo per via della sua ubicazione, praticamente a ridosso del centro urbano, e per la sua conformazione, in quanto risulta praticamente già presente un collegamento diretto fra le aree da ricongiungere, semplicemente aprendo le porte esistenti su ambo i lati del fabbricato;

DATO ATTO che l'immobile in oggetto risulta censito in catasto attraverso le seguenti unità immobiliari:

- Foglio 4, P.lla 788 Sub 6 – Categoria C/1 – Consistenza 75 mq – Sup. Catastale 88 mq - Rendita € 1.227,88 in Via Sangro n. 40 Piano Terra, intestata in comunione dei bene a PAOLUCCI Rita nata a FOSSACESIA il 09/09/1949 C.F. PLCRTI49P49D738Q e SISTI Francesco nato a FOSSACESIA il 17/10/1942 C.F. SSTFNC42R17D738U;
- Foglio 4, P.lla 4343 – Categoria area urbana – Consistenza 58 mq, in Traversa di Via Oriente n. 24 Piano Terra, intestata a PAOLUCCI Rita nata a FOSSACESIA il 09/09/1949 C.F. PLCRTI49P49D738Q;

TENUTO COTO che tale immobile risulta ubicato al piano terra di una edificio a più piani e che pertanto

occorrerà creare un passaggio pubblico al di sotto delle abitazioni esistenti ai piani superiori;

RITENUTO urgente ed improcrastinabile attivare ogni utile procedura alla immediata acquisizione dell'immobile per la apertura del varco da Traversa di Via Oriente verso il centro urbano e di conseguenza di stabilire quanto segue:

1. **l'acquisizione, in via sperimentale e per un anno, con contratto di locazione transitorio ad uso diverso, dell'immobile di che trattasi ubicato in Via Sangro n. 40, al fine di una immediata apertura del varco da Traversa di Via Oriente a Via Sangro, attraverso la semplice apertura delle esistenti porte di ingresso su ambi i lavori dell'edificio, con realizzazione di opere provvisionali interne per la delimitazione ed illuminazione del percorso pedonale;**
2. **di dare mandato al Responsabile del Settore III – Urbanistica ed Edilizia, entro i termini di sperimentazione sopra indicati, di predisporre le procedure per il recepimento della soluzione proposta negli strumenti urbanistici dell'Ente, anche alla luce della sperimentazione che sarà adottata attraverso l'acquisizione in locazione dell'immobile, al fine poter definitivamente localizzare il varco pubblico ed attivare le procedure di acquisizione definitiva dell'immobile di che trattasi, per pubblica utilità;**
3. **di attivare le procedure per la realizzazione, entro tre mesi dalla data di acquisizione dell'immobile, delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ordine al percorso pedonale di collegamento fra Travesra di Via Oriente e Via Sangro, anche mediante l'utilizzo di strutture temporanee nel periodo di sperimentazione, attraverso la collaborazione dell'assessorato alle Politiche Sociali;**

DATO ATTO che l'intervento iniziale non potrà avere l'abbattimento delle barriere architettoniche a causa dei gradini esistenti lato Traversa Via Oriente, mentre l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sarà realizzato a seguito dell'acquisizione in proprietà dell'immobile, attraverso delle rampe da realizzarsi nell'area esterna pertinenziale del fabbricato;

ACCERTATA la sussistenza dei seguenti requisiti per l'acquisizione dell'immobile mediante contratto di locazione transitorio ad uso diverso, in quanto:

- risulta assolutamente necessario procedere all'acquisizione di un'area per creare il collegamento diretto ed in sicurezza per i residenti in Traversa di Via Oriente con il centro urbano ed i connessi servizi, al fine di dare soluzione alle problematiche si sicurezza legate all'attuale percorso, in particolare privo di marciapiedi e/o percorsi pedonali protetti, che i cittadini devono affrontare per raggiungere i servizi essenziali posti nel centro urbano (ambulatori medici, scuole, farmacie, esercenti commerciali, banche, municipio, ufficio postale, ecc…);
- il predetto requisito di indispensabilità attiene all'assoluta necessità di assicurare il collegamento diretto per i residenti di Traversa di Via Oriente, grazie al quale con pochi metri possono raggiungere, in sicurezza, il centro urbano del capoluogo ed i relativi servizi essenziali;
- non risultano reperibili soluzioni alternative all'acquisizione di detta area privata, in quanto risulta essere l'unica immediatamente disponibile e con i requisiti necessari per soddisfare le esigenze di pubblico interesse, a seguito di ricerche nell'area;
- infine si rileva la indilazionabilità dell'acquisizione dell'immobile in parola, in quanto occorre garantire al più presto e senza ulteriore indugio la disponibilità del varco da Traversa di Via Oriente verso il centro urbano, anche a seguito delle crescenti richieste e solleciti da parte della comunità di cittadini ivi residente;

VISTO l'art. 12 del D.L. 06/07/2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 Legge 15.07.2011, n.111, nel testo in vigore dal 24 giugno 2017 dopo l'ultima modifica e integrazione D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2017, n. 95, S.O.), convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,

che recita:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di

contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

VISTA anche la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, la quale ha previsto all'art. 10 bis l'interpretazione autentica dell'art. 12 comma 1 quater di cui sopra, stabilendo che: "Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, ……., non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ….";

RILEVATO che riguardo alla possibilità di escludere dall'ambito di applicazione del comma 1-ter del D.L. 98/2011, le acquisizioni disposte mediante procedure espropriative di cui al DPR 327/2001, si sono espresse alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, formulando l'avviso per cui il citato comma 1-ter disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi i soli acquisti iure privatorum, ove le pp.aa. agiscono al pari dei soggetti privati, mentre non si applica alle procedure espropriative per pubblica utilità, ove è riconosciuto al proprietario non un prezzo di acquisto ma un indennizzo, che non può rappresentare un corrispettivo (Corte dei conti Lombardia 5 marzo 2014, n. 97);

TENUTO CONTO che per quanto attiene invece alle **locazioni di nuova stipulazione** le Pubbliche Amministrazioni dovranno rivolgersi all'Agenzia del Demanio ai fini della congruità del canone locativo, alla luce della modifica dell'art. 3, comma 7 del D.L. 95/2012, operata dall'art. 24, comma 4 del D.L. 66/2014, in virtù della quale le disposizioni dettate dai commi 4, 5 e 6 del predetto art. 3 del D.L. 95/2012 si applicano a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al D. Lgs. 165/2001, in quanto compatibili;

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) ***i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 percento di quanto attualmente corrisposto****. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:*

a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di

locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione ***e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica****. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.*

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio*, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti."*

DATO ATTO che è stata inoltrata all'Agenzia del Demanio apposita richiesta per la verifica della congruità del canone locativo determinato dal Responsabile del Settore IV comunale, in € 5.702,00 annuali, che con l'applicazione della decurtazione del 15% equivalgono ad € 4.846,70 annuali, ovvero € 403,89 mensili;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 in data 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione giuntale n. 05 dell'17.01.2019 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto indicato, di:

- dare indicazioni al Responsabile del Settore IV di procedere alla acquisizione con contratto di locazione transitorio per usi diversi e per un anno, dell'immobile di che trattasi, al fine della apertura del varco da Traversa di Via Oriente a Via Sangro, mediante la semplice apertura delle porte esistenti nell'immobile da ambo i lati del fabbricato e la delimitazione ed illuminazione del percorso pedonale interno al fabbricato, rimandando la realizzazione delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, al momento della definitiva localizzazione del varco negli strumenti urbanistici dell'ente;
- dare atto che per l'attuazione del presente intervento viene stimata una spesa di € 5.000,00 per l'anno 2019 ed € 3.000,00 per l'anno 2020, a copertura del canone locativo, dei costi da sostenere per l'agenzia immobiliare impegnata dal proprietario dell'immobile e per le opere di illuminazione e delimitazione del percorso pedonale, spese che saranno rese disponibili con separato atto nel bilancio di previsione comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n°33 e s.m.i.;

PROPONE

1. di **RITENERE** la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **STABILIRE**, al fine della urgente ed improcrastinabile apertura del varco pedonale pubblico da Traversa di Via Oriente verso il centro urbano, per tutte le motivazioni indicate in premessa:

- **l'acquisizione, in via sperimentale e per un anno, con contratto di locazione transitorio ad uso diverso, dell'immobile ubicato in Via Sangro n. 40, al fine di una immediata apertura del varco da Traversa di Via Oriente a Via Sangro, attraverso la semplice apertura delle esistenti porte di ingresso su ambi i lavori dell'edificio, con realizzazione di opere provvisionali interne per la delimitazione ed illuminazione del percorso pedonale;**

- **di dare mandato al Responsabile del Settore III – Urbanistica ed Edilizia, entro i termini di sperimentazione sopra indicati, di predisporre le procedure per il recepimento della soluzione proposta negli strumenti urbanistici dell'Ente, anche alla luce della sperimentazione che sarà adottata attraverso l'acquisizione in locazione dell'immobile, al fine poter definitivamente localizzare il varco pubblico ed attivare le procedure di acquisizione definitiva dell'immobile di che trattasi, per pubblica utilità;**

- **di attivare le procedure per la realizzazione, entro tre mesi dalla data di acquisizione dell'immobile, delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ordine al percorso pedonale di collegamento fra Travesra di Via Oriente e Via Sangro, anche mediante l'utilizzo di strutture temporanee nel periodo di sperimentazione, attraverso la collaborazione dell'assessorato alle Politiche Sociali;**

3. di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore IV di procedere alla acquisizione con contratto di locazione transitorio per usi diversi e per un anno, dell'immobile di che trattasi, al fine della apertura del varco da Traversa di Via Oriente a Via Sangro, mediante la semplice apertura delle porte esistenti nell'immobile da ambo i lati del fabbricato e la delimitazione ed illuminazione del percorso pedonale interno al fabbricato;

4. di **DARE ATTO** che per l'attuazione del presente intervento viene stimata una spesa di € 5.000,00 per l'anno 2019 ed € 3.000,00 per l'anno 2020, a copertura del canone locativo, dei costi da sostenere per l'agenzia immobiliare impegnata dal proprietario dell'immobile e per le opere di illuminazione e delimitazione del percorso pedonale, spese che saranno rese disponibili con separato atto nel bilancio di previsione comunale;

5. di **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

IL PROPONENTE

F.to Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO

Proposta di Deliberazione di Giunta N° 413 del 12/04/2019
Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

VISTO	VISTO
per quanto di competenza si esprime parere tecnico:	per quanto di competenza si esprime parere contabile:
PARERE FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
Fossacesia, lì 12/04/2019	**Fossacesia, lì 12/04/2019**
Il Responsabile del Settore	**Il Responsabile del Servizio Finanziario**
SGARIGLIA SILVANO	***DI GIUSEPPE MARIAROSA***

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☑ è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il *18/04/2019* n° Reg. *485* e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69.

☑ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n° *5618* del *18/04/2019* ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.u.E.L.

☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì *18/04/2019*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella